

Nuove problematiche interpretative in tema di realizzo controllato e passaggi generazionali

di Paolo Scarioni (*) e Antonio Fiorentino Martino (**)

Come emerge dalla prassi dell'Agenzia delle entrate, i conferimenti di partecipazioni di minoranza in *holding* unipersonali, i quali possono godere del regime di neutralità indotta *ex art.* 177, comma 2-*bis*, del T.U.I.R., sono di frequente prodromici al trasferimento delle quote della *holding* ai discendenti e/o al coniuge; al ricorrere di talune condizioni, quest'ultimo trasferimento può beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni. Una recente risposta a interpello presenta profili di interesse sia sul predetto regime di neutralità indotta (in particolare, con riguardo alla possibilità che la *holding* perda il carattere di unipersonalità dopo il conferimento), sia, soprattutto, sull'agevolazione relativa ai passaggi generazionali (il cui riconoscimento viene sensibilmente limitato dall'Amministrazione finanziaria); tuttavia, la medesima risposta sembra altresì introdurre elevati margini di incertezza operativa e nuovi dubbi.

1. Premessa

Con la risposta a interpello n. 552 del 25 agosto 2021, l'Agenzia delle entrate ha espresso il proprio parere in ordine a una articolata **riorganizzazione societaria**, mediante la quale l'interpellante era intenzionato a trasferire ai propri **discendenti** la **partecipazione** da lui detenuta in una S.p.A. operativa ("Alfa"), attiva nel settore alimentare.

Limitando il quadro agli aspetti qui di interesse, il socio istante, in origine titolare del 20% di Alfa:

- a) dapprima, avrebbe **acquistato da un altro socio** (suo coniuge) una **ulteriore quota della società**, pari allo 0,52%;
- b) in un secondo momento, avrebbe conferito la propria quota in Alfa, divenuta pari al 20,52%, in una **holding** da lui interamente partecipata (la *Holding*); tale conferimento, proprio grazie al pregresso acquisto dell'ulteriore 0,52%, nelle

intenzioni dell'istante avrebbe così potuto beneficiare del regime di neutralità indotta *ex art.* 177, comma 2-*bis*, del T.U.I.R., giacché avente ad oggetto una partecipazione superiore alla soglia minima del 20% (prevista dalla norma per le società non quotate, come Alfa);

c) infine, il medesimo istante avrebbe attuato il passaggio generazionale attraverso un **patto di famiglia**, mantenendo il diritto di usufrutto sulla partecipazione nella *Holding*, e trasferendone la nuda proprietà - unitamente ai diritti di voto - ai propri tre figli, in comunione volontaria indivisa tra loro, con nomina di un rappresentante comune.

Egli avanzava, quindi, una serie di quesiti con riguardo a dette operazioni; molto in breve, l'Agenzia delle entrate era chiamata a stabilire:

- i) se il trasferimento delle quote della *Holding* ai tre figli, giacché avente ad oggetto il 100% dei diritti di voto - e, dunque, certamente il controllo della società - potesse beneficiare dell'**esen-**

(*) Dottore commercialista - Studio Tributario Associato Scarioni Angelucci.

(**) Avvocato - Studio Tributario Associato Scarioni Angelucci.